

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE

E DIVORZIO

DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge 162/2014 ha introdotto a partire dall'11 dicembre 2014 la possibilità di concludere L'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

CONDIZIONI:

- Non avere figli minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/1992, economicamente non autosufficienti (nati dall'unione dei coniugi);
- Essere entrambi o almeno uno dei due residenti nel Comune di Ciserano (BG).

OPPURE:

- Avere contratto matrimonio civile o religioso in Ciserano (BG).

Inoltre l'accordo non può contenere alcuna disposizione patrimoniale (es: l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento ...)

MODALITA':

PER LA SEPARAZIONE PERSONALE:

I coniugi, muniti di documento di riconoscimento, devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale dello stato civile (previo appuntamento), per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Essi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

PER LO SCIOGLIMENTO O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:

I coniugi, muniti di documento di riconoscimento e documentazione idonea alla verifica dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale dello stato civile (previo appuntamento), per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Essi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Inoltre l'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55 modificando quanto previsto

dall'art.3 della Legge 01° dicembre 1970 n. 898, ha introdotto la possibilità di procedere con lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dopo dodici mesi d'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e dopo sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

CONFERMA DELL'ACCORDO:

Per rendere valido l'accordo i coniugi devono ripresentarsi dinanzi all'ufficiale dello stato civile (non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione del primo atto) per confermarlo.

COSTO:

Il costo è di € 16,00= (per ogni procedimento), a titolo di diritto fisso, da versare a mezzo di reversale.

MODIFICA DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DINANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

E' possibile inoltre per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Anche in tale caso le condizioni oggetto di modifica non devono avere contenuto patrimoniale.

-